

FORNITURA BUONI PASTO

L'anno 2012, il giorno del mese di

TRA

..... con sede legale in vi....., partita IVA,
in persona del legale rappresentante, in seguito denominata
"Committente"

E

..... con sede in, via n., partita IVA
..... in persona del in seguito
denominata per brevità "Impresa" o "Appaltatore".

PREMESSO

- che la Committente intende affidare il servizio sostitutivo di mensa, da realizzarsi mediante l'erogazione di buoni pasto;
- che, con bando GUCE n. 2012/S 88-145174 del 08.05.2012, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio sopra indicato;
- che l'appalto è stato affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83, D.Lgs. 163/2006;
- che l'aggiudicazione è avvenuta in favore dell'impresa
- che l'impresa dichiara:
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel presente contratto;
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di ogni onere ulteriore necessario ad eseguire il servizio a regola d'arte;
 - di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula che la Committente affida all'Impresa, che accetta senza

riserve, l'esecuzione della fornitura di cui in premessa, così come descritto nel seguente articolo 1.

ART. 1 OGGETTO CONTRATTO

Con il presente contratto viene affidato all'impresa la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa, da realizzarsi mediante l'erogazione di buoni pasto del valore di €..... (Euro//.....).

Il quantitativo stimato annuale dei buoni giornalieri da €..... è pari a circa

L'impresa garantisce la conformità dei buoni pasto alle disposizioni contenute nell'art. 285, commi 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

L'impresa si impegna a garantire l'utilizzabilità del buono pasto per il suo intero valore nominale, senza l'applicazione di eventuali commissioni nei confronti dell'utilizzatore finale da parte degli esercizi convenzionati.

L'Impresa, peraltro, si impegna ad eseguire la fornitura secondo le regole dell'arte.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; il contratto potrà essere rinnovato dalla Committente per iscritto per un massimo di ulteriori due anni. Il rinnovo dovrà essere comunicato dalla Committente entro 2 mesi dalla scadenza del triennio.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di formale disdetta.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all'art. 4 il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE

I buoni pasto verranno ordinati dalla Committente con cadenza mensile; l'ordine dovrà essere eseguito con un preavviso di sette giorni.

Inoltre, la Committente si impegna a informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d'uso dei buoni pasto, così come precisate all'articolo 1 del presente contratto.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna a consegnare la quantità di buoni pasto ordinati dalla Committente entro 7 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine.

La consegna dovrà essere eseguita presso la sede della Committente.

Le convenzioni stipulate con gli esercizi dovranno contenere quanto prescritto all'art. 285, comma 9, del PDR 207/2010.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante sia le nuove convenzioni che avrà ritenuto di dover stipulare, che quelle risolte. In ogni caso i buoni pasto dovranno poter essere utilizzati in aeroporto.

Qualora dovessero verificarsi inadempienze da parte degli esercizi convenzionati, l'Appaltatore dovrà provvedere per il superamento dell'inadempimento o anche prevedendo l'esclusione degli esercizi inadempienti e la loro sostituzione.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a sostituire periodicamente i buoni pasto non utilizzati e scaduti, senza oneri a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a consentire l'esecuzione di controlli a campione da parte della Committente per la verifica della conformità della rete effettiva di esercizi a quella dichiarata; allo scopo la committente si riserva di chiedere, in

qualsiasi momento, copia delle convenzioni o la dichiarazione rilasciata dal titolare dell'esercizio attestante la vigenza della convenzione.

ART. 5 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO.

L'impresa si impegna a garantire per tutta la durata del contratto, il costo unitario dei buoni pasto secondo quanto di seguito indicato:

€..... oltre I.V.A. di legge per ogni singolo buono pasto del valore di €

Per il servizio sostitutivo di mensa erogato viene fissato l'importo annuale massimo presuntivo di €....., I.V.A. esclusa.

Ai sensi dell'art. 285, comma 11, del DPR 207/2010, il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

L'offerta economica presentata dall'impresa, pari a un ribasso del sul valore facciale del singolo buono, è allegata al presente contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. In caso di discordanza, le clausole del presente contratto prevalgono sull'allegato preventivo.

L'Impresa dovrà emettere le fatture con cadenza mensile, in occasione della consegna dei buoni pasto ordinati dalla Committente per il mese considerato; il pagamento avverrà a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura da parte della So.G.Aer. S.p.A.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa si impegna a:

1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al servizio;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall'accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto menzionato al comma 3 del menzionato art. 3;
4. indicare in occasione di ogni bonifico il codice identificativo di gara CIG, comunicato dalla Stazione Appaltante.

La Società si impegna a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ART. 6 DISCIPLINA CONTRATTUALE

L'Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto.

L'Impresa ha l'obbligo di osservare ogni altra norma che leggi, decreti e regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del contratto dettino in materia, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antifortunistico.

ART. 8 CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI LAVORATORI

L'Impresa si impegna a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge e dei contratti collettivi operanti al momento della sottoscrizione del contratto o che dovessero essere formate nel corso della sua vigenza, in materia di previdenza e assicurazione, anche contro infortuni degli addetti all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è, tra l'altro, obbligata al versamento completo e tempestivo dei relativi contributi e premi, nonché al pagamento degli assegni e delle indennità da corrispondere direttamente ai lavoratori.

L'Impresa in occasione di ogni pagamento dovrà trasmettere alla Committente il DURC. Il pagamento delle fatture è condizionato alla regolare trasmissione del predetto certificato.

L'Impresa è obbligata anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente e, se trattasi di cooperativa, ai soci lavoratori, trattamenti normativi e retributivi in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla normativa in vigore e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di esecuzione del contratto. L'obbligazione sussiste anche se l'Impresa non sia aderente all'Associazione imprenditoriale stipulante o ne sia uscita.

ART. 9 LEGGE 136/2010 Art. 3.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, l'impresa, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture necessari all'esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire apposita clausola che obblighi le parti all'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 3 L.136/2010.

L'impresa dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.

Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta nei casi di:

- 1) gravi violazioni di legge in corso di contratto;
- 2) revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- 3) fallimento, liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività dell'Impresa;
- 4) transazioni finanziarie senza l'utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 5) inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 9;

Il presente contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:

A. Con riferimento agli esercizi di cui alla fasce b e c del Disciplinare di Gara (entro i 5 km e i 15 km in linea d'aria dall'aeroporto) qualora all'atto della verifica in ordine alla sussistenza delle convenzioni dichiarate in gara – verifica propedeutica alla sottoscrizione del contratto - risulti uno scostamento non superiore al 5% tra il numero degli esercizi dichiarati e quello degli esercizi effettivamente convenzionati, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente ricostituire il numero di esercizi dichiarati in gara (nel rispetto delle distanze già indicate in offerta) entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Lo scostamento non dovrà in ogni caso riguardare le convenzioni con esercizi commerciali presenti in aeroporto.

Se il numero di esercizi della rete non dovesse essere ricostituito entro il termine dei 45 giorni, il contratto si intenderà risolto automaticamente ex art. 1456 c.c. alla scadenza del menzionato termine e il servizio sarà affidato all'impresa che segue in graduatoria.

B. Nel corso della vigenza del contratto sarà ritenuto ammissibile uno scostamento del numero iniziale di esercizi non superiore al 10%.

Qualora, nel corso di propria attività di controllo, la Committente dovesse riscontrare che una riduzione del numero degli esercizi rispetto a quello offerto, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente ricostituire il numero di esercizi dichiarati in gara (nel rispetto delle distanze già indicate in offerta) entro 90 giorni dalla richiesta. Lo scostamento non dovrà in ogni caso riguardare le convenzioni con esercizi commerciali presenti in aeroporto.

In caso di superamento della soglia del 10% o di mancato rispetto del termine dei 90 giorni, il contratto si intenderà risolto automaticamente ex art. 1456 c.c..

C. In caso di ritardo nella consegna o di errori nella stampa dei buoni pasto, la Committente intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro il termine di massimo di 5 giorni, trascorso il quale, in assenza di adempimento, il contratto si intenderà risolto ex art. 1454 c.c.

Nelle predette ipotesi di risoluzione contrattuale la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva nella misura del maggior costo derivante dall'affidamento del servizio ad altra impresa., salvo il maggior danno.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore deve produrre la cauzione definitiva dell'importo di €, determinato come da art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06; la cauzione dovrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione dovrà contenere espressamente l'esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 C.C. e rinuncia al decorso dei termini ex art. 1957 c.c. e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte di So.G.Aer.

ART. 12 RECESSO

La Sogaer si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno, nell'eventualità di:

- revoca anche parziale, della concessione di cui alla convenzione stipulata tra Sogaer e Ministero dei Trasporti;
- sopravvenute ragioni legate agli obblighi che a Sogaer derivano dalla succitata convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti autorità.

ART. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è vietato. Il contratto non può essere ceduto, neanche in parte, a pena di nullità.

ART. 14 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo indicato nel presente contratto s'intende accettato dall'Impresa, la quale lo giudica di propria convenienza, pertanto è da considerarsi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e dell'eventuale proroga.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione del contratto l'Impresa presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali.

La So.G.Aer. si impegna a trattare i predetti dati esclusivamente per le finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Nel quadro dell'attività esercitata da So.G.Aer., i dati personali oggetto di trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all'oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra e, in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- o professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
- o società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati;
- o organismi di controllo e certificazione contabile;
- o società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate alla nostra società;
- o enti e amministrazioni pubbliche.

I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvo i casi previsti dalla legge.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. di cui sopra.

ART. 16 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è deferita alla giurisdizione del Foro di Cagliari.

ART. 17 CLAUSOLA DI CHIUSURA.

Le parti convengono che la fornitura è regolata dalle clausole contenute nel presente contratto, le quali si intendono accettate con la sua sottoscrizione e riconoscono espressamente che le stesse, essendo state oggetto di apposita negoziazione, non sono soggette alle previsioni degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 18 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Committente

L'Impresa
